



Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento: 10.02.2026

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)

scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.



Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:

- ✓ la mancata o diminuita produzione causata dalle seguenti Avversità:
 - catastrofali (Alluvione, Gelo, Brina e Siccità);
 - di frequenza (Grandine, Eccesso di pioggia, Vento Forte);
 - accessorie (Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore)

se detti eventi sono indicati nella Polizza e previsti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura in vigore.

La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.

Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- × danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, se il Contraente o l'Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- × formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;
- × abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;
- × incendio;
- × danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- × danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;
- × danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;
- × danni dovuti a fitopatie;
- × danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- × danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- × danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
- × danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura; produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione
- × ogni danno di natura qualitativa alla produzione anche se determinato da eventi in garanzia e anche se ne consegue una destinazione del prodotto diversa da quella originaria.

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Sono ammessi all'Indennizzo, in base alla normativa di legge, solo i danni che superano la Soglia del 20%, calcolata sul singolo Prodotto che si trova nello stesso Comune, al netto di eventuali detrazioni per danni provocati al Prodotto da eventi non assicurati. Superato tale valore percentuale, si applicano, per ciascuna Partita, la Franchigia e il limite di Indennizzo specifici, indicati nel DIP aggiuntivo.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di decorrenza, indicata in Polizza, o alla data del pagamento del premio se successivo alla data di decorrenza, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha efficacia in Italia.



Che obblighi ho?

L'Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia che si trova nello stesso Comune, tenuto conto della produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal PGRA - Piano di gestione dei rischi in agricoltura in vigore. Per le produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole varietà:
 - la documentazione delle effettive produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
 - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano culturale del fascicolo aziendale.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I prodotti giunti a maturazione, possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente al momento dell'emissione del contratto e deve essere pagato a Generali Italia S.p.A. o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte. Viene rilasciata a richiesta del cliente apposita ricevuta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione ed Eccesso di pioggia, Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione ed Eccesso di pioggia, Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.



Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati nella Polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.

Assicurazione Rischi Agevolati Individuali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ACTIVE RACCOLTO - Prima Tutela Rischi Naturali

data di aggiornamento: 10.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: €9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo €815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nella Polizza di Assicurazione.

L'Assicurazione copre le colture di Cereali minori, Pesche, Nettarine e Uva da vino.



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:

Cereali minori

Franchigia per danni singoli:

- 1) Avversità Grandine o Vento Forte: la Franchigia applicata è pari al 20%;
- 2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è pari a 45% per i rischi ubicati nelle regioni del Centro-Nord Italia e al 50% per i rischi ubicati nelle regioni del Sud Italia e le isole.

Franchigia per danni combinati:

La Franchigia applicata è pari a 45% per i rischi ubicati nelle regioni del Centro-Nord Italia e al 50% per i rischi ubicati nelle regioni del Sud Italia e le isole.

Uva da vino

Franchigia per danni singoli:

- 1) Avversità Grandine o Vento Forte: la Franchigia applicata è pari al 20%;
- 2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è pari al 30%.

Franchigia per danni combinati:

Per i danni combinati da Grandine o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia:

- a. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Pesche e Nettarine

Franchigia per danni singoli:

- 1) Avversità Grandine o Vento Forte: la Franchigia applicata è pari al 20%;
- 2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è pari al 40%.

Franchigia per danni combinati:

Per i danni combinati da Grandine o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia:

- a. la franchigia diviene unica del 40% quando i danni da Grandine o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo

Limite di indennizzo

Sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:

Cereali minori

- 20% per danni da Avversità catastrofali o accessorie ed Eccesso di Pioggia, singoli o combinati tra loro o combinati con danni da Grandine e/o Vento Forte;
- 30% per danni da Grandine o Vento Forte singoli o combinati tra loro.

Uva da vino

- 20% per danni da Avversità catastrofali o accessorie ed Eccesso di Pioggia, singoli o combinati tra loro o combinati con danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali al 50% del danno complessivo;
- 30% per danni da Grandine o Vento Forte singoli o combinati tra loro o combinati con danni da altre Avversità inferiori al 50% del danno complessivo.

Pesche e Nettarine

- 10% per danni da Avversità catastrofali o accessorie ed Eccesso di Pioggia, singoli o combinati tra loro o combinati con danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali al 50% del danno complessivo;
- 30% per danni da Grandine o Vento Forte singoli o combinati tra loro o combinati con danni da altre Avversità inferiori al 50% del danno complessivo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa delle produzioni vegetali conseguenti alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle catastrofali (garanzie obbligatorie: Gelo/Brina, Siccità e Alluvione) e di frequenza (garanzie facoltative: Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia) e accessorie (garanzie facoltative: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 12,13% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;• Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:


Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contratto medesimo. L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.

REGIME FISCALE

Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



ACTIVE RACCOLTO PRIMA TUTELA RISCHI NATURALI - STRUTTURA E DEFINIZIONI	PAG.
---	-------------

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
-----------------------------------	---

DEFINIZIONI	2
--------------------	---

ACTIVE RACCOLTO PRIMA TUTELA RISCHI NATURALI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	PAG.
--	-------------

	Che cosa è assicurato?	6
---	-------------------------------	---


Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	6
---------------------------------------	---

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati	6
--	---

Art. 1.3 - Dati meteorologici	6
-------------------------------	---

	Che cosa NON è assicurato?	6
---	-----------------------------------	---

Art. 2.1 - Esclusioni	6
-----------------------	---





	Ci sono limiti di copertura?	7
---	-------------------------------------	---

Art. 3.1 - Soglia	7
-------------------	---

Art. 3.2 - Franchigia	7
-----------------------	---

Art. 3.3 - Limite di Indennizzo	8
---------------------------------	---

Art. 4.1 - Campioni	9
Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto	9
PRODOTTO UVA DA VINO	9
Art. 5.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia	9
Art. 5.2 - Operatività della garanzia	9
Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza	9
PRODOTTO PESCHE E NETTARINE	9
Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	10
Art. 6.2 - Operatività della garanzia	10
PRODOTTO CEREALI MINORI	10
Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	10
Art. 7.2 - Garanzia - Marcescenza	10
Art. 7.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	10

 Dove vale la copertura?	12
Art. 8.1 - Validità territoriale	12
 Quando e come devo pagare?	12
Art. 9.1 - Pagamento del Premio	12
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	12
 Che obblighi ho?	13
Che obblighi ha l'impresa	
Art. 11.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Assicurato	13
Art. 11.2 - Ispezione dei prodotti assicurati	13
Art. 11.3 - Modifiche All'Assicurazione	13
Art. 11.4 - Comunicazione tra le Parti	13
Art. 11.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	13
Art. 11.6 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio	13
Art. 11.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori	14
Art. 11.8 - Anticipata risoluzione del contratto	14
Art. 11.9 - Rinvio alle norme di legge	14

 Che obblighi ho?	15
Che obblighi ha l'impresa	

Art. 12.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	15
Art. 12.2 - Modalità per la determinazione del danno	15
Art. 12.3 - Mandato del perito	15
Art. 12.4 - Perizia preventiva	15
Art. 12.5 - Norme per la quantificazione del danno	16
Art. 12.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	16
Art. 12.7 - Perizia d'appello	17
Art. 12.8 - Norme particolari della perizia d'appello	17
Art. 12.9 - Modalità della perizia d'appello	17
Art. 12.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	17
Art. 12.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio	18
Art. 12.12 - Esagerazione dolosa del danno	18
Art. 12.13 - Pagamento dell'Indennizzo	18
ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE	19

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO “ACTIVE RACCOLTO PRIMA TUTELA RISCHI NATURALI - RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI”

Questo prodotto segue le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emanato ogni anno dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra tra quelli che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle catastrofali (garanzie obbligatorie: Gelo/Brina, Siccità e Alluvione) e di frequenza (garanzie facoltative: Grandine, Eccesso di Pioggia e Vento Forte) e accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo) e può integrare e ampliare le tutele offerte dal Fondo Mutualistico Nazionale AGRICAT.

FUNZIONAMENTO

L'agricoltore sottoscrive una Polizza che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate.

Le garanzie acquistabili **obbligatoriamente** sono quelle a tutela delle avversità catastrofali (gelo/brina, alluvione, siccità) mentre l'acquisto di una o più garanzie a tutela delle avversità di frequenza (grandine, vento forte e eccesso di pioggia) o accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo) è **facoltativo**.

Le specie assicurabili sono quelle elencate ogni anno nel PGRA e che appartengono ai Gruppi Specie Uva da Vino e Cereali minori e le specie Pesche e Nettarine. Le condizioni di polizza fissano decorrenza e scadenza della garanzia che indennizza solo la perdita quantitativa di produzione.

Il valore della produzione assicurata fa riferimento al Valore indice fissato per decreto dal Masaf Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per ciascuna specie agricola.

La garanzia **copre un solo ciclo produttivo** e termina alla raccolta del prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

AVVERTENZE

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, **solo quando supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria o di quella assicurata se inferiore**: è la cosiddetta **Soglia di danno**.

Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati limiti di Indennizzo.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Prodotto “**Active Raccolto Prima Tutela Rischi Naturali**” – Rischi Agevolati Individuali comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Active Raccolto Prima Tutela Rischi Naturali” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO;**
- **ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.**

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione “**Active Raccolto Prima Tutela Rischi Naturali**” ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

DEFINIZIONI COMUNI

Anterischio	Il danno provocato al prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Azienda Agricola	Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni.
Avversità	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
Acque superficiali	Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola.
Bollettino di campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Colture irrigue	Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia	Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchese, 14.
Giorni lavorativi	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

Impianti di difesa attiva	Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Intermediario	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n° 209 Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
Limite di Indennizzo	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale.
Partita	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
Perito	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.
Polizza	Il documento che contiene: <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato vuole assicurare e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione dell'identificativo PGIR del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia; • gli appezzamenti delle singole colture individuati tramite i dati catastali e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
Prezzo	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
Produzione	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Radarmeteo	La società Radarmeteo S.r.l., che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
Resa assicurata	È il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
Semina	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Soglia	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione, avvenuti dopo la data di decorrenza o della data di pagamento del Premio se successiva, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)	Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.
Valore indice	Quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per coltura vegetale potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione.
Varietà	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Uva da vino

Disciplinare di produzione	La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto.
Varietà	Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaft.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI

Avversità Catastrofali:

Alluvione	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
Brina	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
Gelo	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Siccità	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI -3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Avversità di Frequenza:

Eccesso di Pioggia	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio - con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.

Vento Forte	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.
--------------------	---

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/Ondata di calore	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
Sbalzo termico	Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
Vento caldo	Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione, causata dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nella Polizza e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.

La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile esclusivamente a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/Irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Radarmeteo o da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, **è considerato con una tolleranza del:**

- **10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia;**
- **5% per tutte le altre avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.**

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

- a) **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, a meno che il Contraente o l'Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
- c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- d) **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **incendio;**
- f) **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- g) **danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali o dovuti ad allettamento per eccesso di**

- concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
 - i) danni conseguenti a fitopatie;
 - j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - k) danni conseguenti ad Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
 - l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
 - m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
 - n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
 - o) ogni danno di natura qualitativa alla produzione anche se determinato da eventi in garanzia e anche se ne consegue una destinazione del prodotto diversa da quella originaria.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Soglia

Il diritto all'Indennizzo opera solo quando il danno, indennizzabile secondo il presente contratto di assicurazione, supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'Art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche), o di quella assicurata se inferiore.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, se il danno supera detto limite, Generali Italia applica la Franchigia contrattuale e i limiti di Indennizzo previsti per singola Partita assicurata.

Art. 3.2 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il cui valore è indicato sulla Polizza per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Cereali minori

Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è **pari al 20%**;
- 2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte,** la Franchigia applicata è **pari a 45% per i rischi ubicati nelle regioni del Nord Italia e al 50% per i rischi ubicati nelle regioni del Centro-Sud Italia e le isole.**

Franchigia per danni combinati:

La Franchigia applicata è **pari a 45% per i rischi ubicati nelle regioni del Nord Italia e al 50% per i rischi ubicati nelle regioni del Centro-Sud Italia e le isole.**

Uva da vino

Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è **pari al 20%**;
- 2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte,** la Franchigia applicata è **pari al 30%**.

Franchigia per danni combinati:

Per i danni combinati da Grandine o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia:

- a. la Franchigia diviene unica **del 30%** quando i danni da Grandine o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- b. la Franchigia diviene unica **del 20%** quando i danni da Grandine o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Pesche e Nettarine

Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è **pari al 20%**;
- 2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte,** la Franchigia applicata è **pari al 40%**.

Franchigia per danni combinati:

Per i danni combinati da Grandine o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia:

- a. la Franchigia diviene unica **del 40%** quando i danni da Grandine o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- b. la Franchigia diviene unica **del 20%** quando i danni da Grandine o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Art. 3.3 - Limite di Indennizzo

Sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e **al netto della Franchigia:**

Cereali minori

- **20%** per danni da Avversità catastrofali o accessorie ed Eccesso di Pioggia, singoli o combinati tra loro o combinati con danni da Grandine e/o Vento Forte;
- **30%** per danni da Grandine o Vento Forte singoli o combinati tra loro.

Uva da vino

- **20%** per danni da Avversità catastrofali o accessorie ed Eccesso di Pioggia, singoli o combinati tra loro o combinati con danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali al 50% del danno complessivo;
- **30%** per danni da Grandine o Vento Forte singoli o combinati tra loro o combinati con danni da altre Avversità inferiori al 50% del danno complessivo.

Pesche e Nettarine

- **10%** per danni da Avversità catastrofali o accessorie ed Eccesso di Pioggia, singoli o combinati tra loro o combinati con danni da Grandine e/o Vento Forte inferiori o uguali al 50% del danno complessivo;
- **30%** per danni da Grandine o Vento Forte singoli o combinati tra loro o combinati con danni da altre Avversità inferiori al 50% del danno complessivo.

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 4.1 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 12.6 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- uva: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- pesche, nettarine: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici **deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto**.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportato sulla Polizza che si tratta di prodotto di secondo raccolto e indicata la data di semina o trapianto.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 10.1- **Decorrenza e cessazione della garanzia**, **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre**.

Art. 5.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai Disciplinari di Produzione.

Per le uve comuni la Produzione è considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato da marcescenza.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa **se comunicata** almeno tre giorni prima dell'effettuazione **all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma**.

La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture **NON irrigue**.

Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 5 giorni dalla data di inizio della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona.

PRODOTTO PESCHE E NETTARINE

Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 10.1 - "Decorrenza e cessazione della garanzia", decorre dall'allegazione con l'esclusione della **Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme**. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Art. 6.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

PESCHE, NETTARINE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È assicurata anche la Produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Assicurato, e utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio.
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli Impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza.

In seguito all'evento Eccesso di Pioviggia sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Grano Khorasan, Orzo, Segale, Triticale, Tritordeum, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 10.1 - "Decorrenza e cessazione della garanzia", decorre dall'Emergenza.

Limitatamente all'Avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 7.2 - Garanzia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'Art. 1.1 - "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, Generali Italia, indennizza i danni di quantità da marcescenza delle cariossidi provocati dalle Avversità assicurate.

Art. 7.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 11.8 - *"Anticipata risoluzione del contratto"*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Come opera la copertura

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine è tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a:

- **220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;**
- **150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.**

Il 20% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno si effettua secondo le norme di cui agli Artt. 12.3 - *"Mandato del Perito"*, 12.4 - *"Perizia preventiva"* e 12.5 - *"Norme per la quantificazione del danno"*.

NORME COMUNI



Dove vale la copertura?

Art. 8.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.



Quando e come devo pagare?

Art. 9.1 - Pagamento del Premio

Il premio comprensivo di imposte deve essere corrisposto dal Contraente alla data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato al momento dell'emissione della polizza di assicurazione.

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹;
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario o postale² intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato¹ dell'intermediario;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Se i pagamenti avvengono a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione ed Eccesso di pioggia, Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione ed Eccesso di pioggia, Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 11.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
- c) Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza della stessa, per dimostrare la congruità della Resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate e il piano colturale del fascicolo aziendale.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie, in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nella Polizza.

Art. 11.2 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 11.3 - Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11.4 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti **devono** essere fatte **per iscritto** e inviate all'agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Art. 11.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 11.6 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione³.

L'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁴.

L'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁵.

Art. 11.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Sulla Polizza deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si fa riferimento alla totalità del Prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di Prodotto assicurata con altri assicuratori.

Se l'Assicurato omette dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori⁶.

Art. 11.8 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato e inviata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 11.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

¹ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

² In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

³ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

⁴ Art. 1898 del Codice Civile.

⁵ Art. 1897 del Codice Civile.

⁶ Art. 1910 del Codice Civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 12.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Agenzia** alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa
La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;
- b) nel caso di danno da Grandine, dichiarare **se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo. **La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo Art. 12.6 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- e) **mettere a disposizione dei periti**, al momento della perizia, **la planimetria catastale** relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, **il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**
- f) per la garanzia Siccità, **fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 312.11 - "Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio".

Art. 12.2 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 12.3 - Mandato del Perito

Il Perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 11.1 - *"Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato"*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del Sinistro la Produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 12.6 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 12.5 - *"Norme per la quantificazione del danno"*.

Art. 12.4 - Perizia preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

Art. 12.5 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza.

Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'Art. 12.3 - "*Mandato del Perito*", punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;

Dalle centesime parti di danno determinate al punto precedente, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'Art. 12.10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'Art. 3.2 - *Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'Art. 3.3 - *Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'Art.3.1 - *Soglia*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto Bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'Art. 12.7 - *Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Assicurato non si avvale del disposto dell'Art. 12.7 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione.

Art. 12.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza e Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre per cento della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Artt. 12.3 - "Mandato del Perito", 12.4 - "Perizia preventiva" e 12.5 - "Norme per la quantificazione del danno", nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 12.7 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva), può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 12.2 - *Modalità per la determinazione del danno*.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da Grandine e da altre avversità atmosferiche. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 12.8 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 12.6 - "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Se l'Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 12.3 - "Mandato del Perito", 12.4 - "Perizia preventiva" e 12.5 - "Norme per la quantificazione del danno".

Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 12.1 - "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

Art. 12.9 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 12.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di decorrenza della Polizza, o la data di pagamento del Premio se successiva, e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Assicurato deve denunciarlo a**

Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 12.1 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro* – per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce proporzionalmente il Premio. Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 12.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un quinto del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato e al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 12.12 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 12.13 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Assicurato **a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre** per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

CODICE	DESCRIZIONE	GRUPPO
C43	AVENA	CEREALI MINORI
L17	AVENA DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
L18	AVENA DA SEME	CEREALI MINORI
D16	FARRO	CEREALI MINORI
L44	FARRO DA SEME	CEREALI MINORI
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
H10	FRUMENTO DURO	CEREALI MINORI
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	CEREALI MINORI
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	CEREALI MINORI
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	CEREALI MINORI
H11	FRUMENTO TENERO	CEREALI MINORI
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	CEREALI MINORI
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	CEREALI MINORI
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	CEREALI MINORI
H14	GRANO SARACENO	CEREALI MINORI
H18	LOIETTO	CEREALI MINORI
C92	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
C93	MIGLIO	CEREALI MINORI
C05	NETTARINE	DRUPACEE
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q35	NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q36	NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C06	NETTARINE PRECOCI	DRUPACEE
Q41	NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q42	NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D78	NETTARINE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D79	NETTARINE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C29	ORZO	CEREALI MINORI
L69	ORZO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
D60	ORZO DA SEME	CEREALI MINORI
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	CEREALI MINORI
C09	PESCHE	DRUPACEE
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
Q02	PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q03	PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q01	PESCHE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q31	PESCHE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C10	PESCHE PRECOCI	DRUPACEE
Q33	PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q32	PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
D84	PESCHE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D85	PESCHE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE

Q30	PESCHE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
D31	SEGALE	CEREALI MINORI
L79	SEGALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
D65	SEGALE DA SEME	CEREALI MINORI
C49	TRITICALE	CEREALI MINORI
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
H40	TRITICALE DA SEME	CEREALI MINORI
L87	TRITORDEUM	CEREALI MINORI
H82	UVA DA VINO COMUNE	UVA VINO
Q13	UVA DA VINO COMUNE IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H85	UVA DA VINO COMUNE RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H80	UVA DA VINO DOP	UVA VINO
M85	UVA DA VINO DOP IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H83	UVA DA VINO DOP RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H81	UVA DA VINO IGP	UVA VINO
M84	UVA DA VINO IGP IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H84	UVA DA VINO IGP RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H73	UVA DA VINO VARIETALE	UVA VINO
Q14	UVA DA VINO VARIETALE IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
L03	UVA DA VINO VARIETALE RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO

